

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**Atti amministrativi**  
**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 152 del 03/02/2025

Seduta Num. 6

**Questo** lunedì 03 **del mese di** Febbraio  
**dell' anno** 2025 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA modalità mista  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1) de Pascale Michele | Presidente     |
| 2) Colla Vincenzo     | Vicepresidente |
| 3) Allegni Gessica    | Assessore      |
| 4) Baruffi Davide     | Assessore      |
| 5) Conti Isabella     | Assessore      |
| 6) Frisoni Roberta    | Assessore      |
| 7) Mazzoni Elena      | Assessore      |
| 8) Paglia Giovanni    | Assessore      |
| 9) Priolo Irene       | Assessore      |

**Funge da Segretario:** Colla Vincenzo

**Proposta:** GPG/2025/57 del 16/01/2025

**Struttura proponente:** SETTORE ORGANIZZAZIONI DI MERCATO, QUALITÀ E PROMOZIONE  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Assessorato proponente:** ASSESSORE A AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA,  
RAPPORTI CON LA UE

**Oggetto:** MODIFICA PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE TRIENNALE 2024-2026  
APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 515/2024 DA ATTUARE IN REGIME  
DI AIUTI DE MINIMIS, AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1408/2013 E S.M.I., PER  
L'ACQUISTO DI RIPRODUTTORI MASCHI ISCRITTI NEI LIBRI GENEALOGICI  
DELLE RAZZE BOVINE AUTOCTONE DA CARNE E A DUPLICE  
ATTITUDINE.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Gerardo Salza

## **LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Richiamata la propria deliberazione n. 515 del 25 marzo 2024 recante "Approvazione programma operativo regionale triennale 2024-2026 da attuare in regime di aiuti de minimis, ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici delle razze bovine autoctone da carne e a duplice attitudine" con la quale - in applicazione dell'art. 26 della L.R. 22 dicembre 2023, n. 18 e al fine del miglioramento del patrimonio genetico delle principali razze zootecniche allevate sul territorio regionale e della salvaguardia delle razze autoctone - sono stati definiti l'ammontare degli aiuti, le razze da sostenere, i criteri e le modalità di erogazione, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 e s.m.i.;

Preso atto che l'art. 26 recante "Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico" della L.R. 22 dicembre 2023, n. 18 al comma 3 dispone, per il finanziamento degli interventi di sviluppo del patrimonio zootecnico a norma di tale articolo, una autorizzazione di spesa di euro 30.000,00 a valere sul capitolo U18439 "Contributi investimenti imprese razze bovine LR 18/23" per l'esercizio finanziario 2024 e analoghi stanziamenti di pari importo per le annualità 2025 e 2026;

Visti:

- il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e successive modifiche e integrazioni;
- il Reg. (UE) n. 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Visti altresì:

- il Regolamento (UE) n. 1012/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione,

agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il Regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

- la L.R. 29 gennaio 2008, n. 1, "Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo", ed in particolare l'articolo 5, che istituisce il Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche agrarie;
- il D.lgs. n. 52 dell'11 maggio 2018, avente ad oggetto "Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154", che abroga e sostituisce la Legge 15 gennaio 1991, n. 30;
- le determinazioni dirigenziali n. 14799 del 20 dicembre 2010 e n. 26815 del 6 dicembre 2024 con le quali sono state iscritte nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, ai sensi dell'art. 6 della suddetta legge regionale, tra le altre, le razze di bovini a duplice attitudine Garfagnina e Pontremolese;

Richiamati:

- il Decreto 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- le "Linee guida sull'utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN" redatte dal Ministero delle Politiche agricole alimentare e forestali e pubblicate il 2 ottobre 2018 sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e della Rete Rurale Nazionale;

Vista la L.R. 15 novembre 2021, n. 15 "Revisione del quadro normativo per l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della Legge Regionale n. 15 del 1997 (norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34", ed in particolare l'art. 3, comma 2 che stabilisce che la Regione approva altresì i programmi di intervento ed i

documenti attuativi, conformemente alla disciplina unionale in materia di Aiuti di Stato;

Considerato che il citato Regolamento (UE) n. 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 ha, tra l'altro, aumentato l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" che lo Stato membro può concedere ad una impresa unica nell'arco di tre anni, fissandolo ad Euro 50.000,00;

Preso atto inoltre che il fabbisogno finanziario complessivo espresso dalle domande pervenute nell'annualità 2024 in esito all'avviso pubblico approvato con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 515/2024 è risultato inferiore allo stanziamento recato dall'apposito capitolo di bilancio per tale annualità;

Ritenuto pertanto di modificare il Programma operativo regionale, approvato con la citata deliberazione n. 515/2024, ampliando la platea delle razze bovine destinatarie del sostegno e, inoltre, adeguando l'importo del massimale *de minimis* a quanto previsto dalle norme comunitarie, così come specificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono altresì indicati l'ammontare degli aiuti nonché i criteri e le nuove modalità applicative a valere sulle annualità 2025 e 2026 del Programma medesimo;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 recante "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione" e successivi aggiornamenti;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella

Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Organizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";
- n. 2376 del 23 dicembre 2024 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025";

Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017, ora sostituita dalla citata deliberazione n. 2376/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1. di modificare, per le annualità 2025 e 2026, il Programma Operativo regionale triennale 2024-2026, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 515/2024, da attuare in regime di aiuti de minimis, ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013 e s.m.i., per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici delle razze bovine autoctone da carne e a duplice attitudine, così come specificato nell'allegato A parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.R. 22 dicembre 2023, n. 18, la somma destinata all'intervento ammonta ad € 30.000,00 per ciascuna annualità (2025 e 2026);
3. di stabilire che le domande di aiuto presentate a valere sull'annualità 2025 assunte al protocollo prima dell'adozione della presente deliberazione saranno istruite secondo i criteri e le modalità indicate nel Programma approvato con deliberazione n. 515/2024;
4. di stabilire che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;
5. di stabilire inoltre che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nel Programma di cui trattasi, nonché eventuali modifiche ai termini fissati per le fasi procedurali, possano essere disposte con determinazione del Responsabile dell'Area settore Animale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;
6. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Organizzazioni di mercato Qualità e Promozione provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale Emilia-Romagna Agricoltura, caccia e pesca.

-----

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE AD INDIRIZZO ZOOTECNICO CHE ALLEVANO RAZZE BOVINE AUTOCTONE DA CARNE E A DUPLICE ATTITUDINE, PER L'ACQUISTO DI RIPRODUTTORI MASCHI ISCRITTI NEI LIBRI GENEALOGICI – Annualità 2025 e 2026**

**1. OBIETTIVI GENERALI**

La Regione Emilia-Romagna sostiene e promuove la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, attraverso interventi finalizzati al miglioramento del patrimonio genetico delle principali razze zootecniche allevate sul territorio regionale.

Per favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e a duplice attitudine, è attivato uno specifico programma operativo per le annualità 2025 e 2026, finalizzato alla concessione di aiuti de minimis per l'acquisto di riproduttori maschi delle seguenti razze autoctone emiliano-romagnole:

- Razze bovine ad attitudine carne: Romagnola;
- Razze bovine a duplice attitudine: Reggiana, Modenese - Bianca Val Padana, Varzese-Ottonese-Tortonese, Garfagnina, Pontremolese.

**2. DOTAZIONE FINANZIARIA**

La dotazione finanziaria complessiva disponibile è pari a € 30.000 per ciascuna annualità (2025 e 2026).

**3. BENEFICIARI, CONDIZIONI DI ACCESSO.**

Possono usufruire dell'aiuto de minimis di cui al Regolamento UE n. 1408/2013 e s.m.i. le imprese agricole ad indirizzo zootecnico attive che conducono un allevamento in Emilia-Romagna in selezione e/o conservazione di capi della stessa razza dei riproduttori maschi acquistati e che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificate:

- siano condotte da un imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del C.C., in forma singola o associata;
- siano iscritte alla C.C.I.A.A. - sezione speciale imprese agricole in posizione attiva e non cessata;
- siano in possesso di partita IVA;
- siano iscritte nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe bovini (BDN) con i dati aggiornati;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole della Regione Emilia-Romagna ed abbiano fascicolo aziendale debitamente aggiornato e validato nell'annualità di presentazione della domanda e conforme a quanto

disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016 e successive modifiche e integrazioni e che abbiano regolarmente compilato la sezione "dimensione azienda" del fascicolo stesso;

- allevino in regione Emilia-Romagna bovini delle razze autoctone da carne Romagnola, o a duplice attitudine Reggiana, Modenese - Bianca Val Padana, Varzese-Ottone-Tortone, Garfagnina, Pontremolese, iscritte al Libro Genealogico di interesse;
- non abbiano procedure fallimentari o assimilabili in corso;
- rispettino le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente e siano in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi in ambito agricolo previsti dalla legge;
- non siano incorse in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011;
- non siano soggette a provvedimenti di esclusione in materia di agricoltura;
- non abbiano saturato il massimale previsto dal Reg. (UE) 1408/2013 e s.m.i. per gli aiuti de minimis, pari ad euro 50.000,00 nell'arco di tre anni. Ogni richiedente è invitato a visionare la propria posizione degli aiuti "de minimis" nelle rispettive banche dati RNA e SIAN alle pagine trasparenza nei link:  
<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>;  
<https://www.sian.it/GestioneTrasparenza>
- non abbiano richiesto e non intendano richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di altra natura pubblica) per le stesse voci di spesa oggetto del presente Programma.

#### **4. TIPOLOGIA E INTENSITÀ DELL'AIUTO**

L'aiuto è erogato secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal Reg. UE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e s.m.i., relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, aiuti de minimis nel settore agricolo.

Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all'impresa.

L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a ciascuna impresa unica, come definito dall'articolo 3 comma 2 del Reg. (UE) 1408/2013 e s.m.i., non può superare il limite di € 50.000,00 nell'arco di tre anni.

L'intensità dell'aiuto per l'acquisto dei riproduttori maschi è pari al 50% della spesa ammessa per il capo acquistato.

Il 70% delle risorse disponibili, pari ad euro 21.000,00, sono rivolte a finanziare gli acquisti di riproduttori maschi destinati ad allevamenti situati nelle zone svantaggiate elencate nell'**allegato 1 al presente programma** e visibili graficamente al seguente link: [GIS \(regione.emilia-romagna.it\)](https://gis.regione.emilia-romagna.it). La restante parte, pari ad euro 9.000,00 è rivolta a finanziare gli acquisti di riproduttori destinati ad allevamenti situati al di fuori delle zone precedentemente indicate. Per determinare la posizione dell'allevamento destinatario del capo acquistato, si considera l'indirizzo legale dell'allevamento stesso. Nell'**allegato 2**, i comuni sono elencati distinguendo tra quelli totalmente e parzialmente situati in zone svantaggiate. Se un allevamento si trova in un comune classificato come "parzialmente svantaggiato", la sua posizione deve essere verificata attraverso il layer grafico reso disponibile all'indirizzo sopra indicato.

Dal 1° settembre di ogni anno, l'amministrazione destina le risorse non ancora utilizzate al finanziamento degli acquisti di riproduttori senza tener conto della collocazione territoriale degli allevamenti.

Le risorse disponibili a fronte dell'attuazione del programma annuale verranno aggiornate sulla base delle domande ricevute e verranno rese visibili sulla pagina dei bandi del sito <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it>.

La spesa massima ammissibile per ogni capo acquistato è riportata nella seguente tabella in funzione delle diverse categorie di razza, comprovata, nel caso di riproduttori provenienti da centri genetici, dal certificato del centro stesso attestante il superamento positivo delle prove genetiche. I prezzi indicati, devono intendersi al netto dell'IVA.

| <b>BOVINI DA RIPRODUZIONE RAZZE DA CARNE</b>   |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| Prezzi medi nazionali per capi da riproduzione iscritti ai Libri Genealogici<br>Euro/capo, franco azienda, iva esclusa (fonte ISMEA)     |                            |  |
| <b>ROMAGNOLA</b>   | TORI DA<br>12 A 24<br>MESI | TESTATI PER F.A.<br>€ 3.000,00<br>TESTATI PER F.N.<br>€ 2.650,00 |
| <b>BOVINI DA RIPRODUZIONE RAZZE A DUPLICE ATTITUDINE</b>   |                            |  |
| Prezzi medi nazionali per capi da riproduzione iscritti ai Libri Genealogici<br>Euro/capo, franco azienda, iva esclusa (fonte Anaborare) |                            |  |
| <b>REGGIANA</b>  | TORI 12<br>MESI            | TESTATI PER F.A.<br>€ 2.500,00<br>TESTATI PER F.N.<br>€ 1.500,00 |
| <b>REGGIANA</b>  | TORI 24<br>MESI            | TESTATI PER F.A.<br>€ 3.000,00<br>TESTATI PER F.N.<br>€ 2.000,00 |
| <b>MODENESE-BIANCA VAL PADANA</b>  | TORI 12<br>MESI            | TESTATI PER F.A.<br>€ 1.500,00<br>TESTATI PER F.N.<br>€ 1.300,00 |
| <b>MODENESE- BIANCA VAL PADANA</b>   | TORI 24<br>MESI            | TESTATI PER F.A.<br>€ 2.500,00<br>TESTATI PER F.N.<br>€ 2.200,00 |
| <b>VARZESE OTTONESE TORTONESE</b>  | TORI 12<br>MESI            | TESTATI PER F.A.<br>€ 1.500,00<br>TESTATI PER F.N.<br>€ 1.300,00 |
| <b>VARZESE OTTONESE TORTONESE</b>  | TORI 24<br>MESI            | TESTATI PER F.A.<br>€ 2.500,00<br>TESTATI PER F.N.               |

|   |                         |                             |
|---|-------------------------|-----------------------------|
|   |                         | € 2.200,00                  |
| Prezzi medi nazionali per capi da riproduzione iscritti ai Libri Genealogici<br>Euro/capo, franco azienda, iva esclusa (fonte ANACLI) |                         |                             |
| <b>GARFAGNINA</b>   | TORI DA 12<br>A 24 MESI | TESTATI PER F.N. € 2.500,00 |
| <b>PONTREMOLESE</b>   | TORI DA 12<br>A 24 MESI | TESTATI PER F.N. € 2.500,00 |
|   |                         |                             |

L'importo dell'aiuto concesso non può in ogni caso determinare il superamento del massimale de minimis o della capienza ancora disponibile del richiedente l'aiuto. In caso di superamento del massimale o della capienza disponibile l'aiuto è ridotto della parte eccedente.

Per l'anno 2025, saranno considerati ammissibili tutti gli acquisti effettuati a partire dalla data di apertura del modulo di domanda su SIAG, per l'annualità 2026 quelli effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Le domande di aiuto dovranno essere presentate nell'annualità in cui è intervenuto l'acquisto, ferma restando la disponibilità di risorse necessarie alla finanziabilità delle stesse.

## 5. CUMULO

Gli aiuti di cui al presente Programma non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili.

## 6. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE

Il sostegno è erogato in forma di contributo in conto capitale per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti ai rispettivi libri genealogici (L.L.G.G.) di razza, secondo la normativa vigente, esclusivamente per le razze riportate nell'elenco di cui al punto 1 e determinato tenendo conto dei limiti indicati al **punto 4**.

La percentuale di aiuto è fissata nella misura del 50% della spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Il contributo non può essere concesso nel caso in cui l'acquisto di animali non sia finalizzato al miglioramento genetico o si configuri come un semplice trasferimento di capi senza che ciò determini un reale valore aggiunto alla genetica aziendale.

Nel caso di non ammissibilità a finanziamento della domanda, gli acquisti eventualmente sostenuti dai soggetti richiedenti non comportano assunzione di

impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi.

Non sono in ogni caso ammissibili gli importi relativi ad IVA.

L'aiuto è concesso una tantum per riproduttore maschio di razza, iscritto al libro genealogico, che risulti:

- di età compresa tra i 12 ed i 24 mesi;
- proveniente da centri genetici riconosciuti;
- acquistato presso privati unicamente per le razze a duplice attitudine;
- con requisiti genealogici e sanitari per la fecondazione naturale e/o artificiale per i soggetti abilitati, secondo quanto stabilito nei rispettivi disciplinari dei Libri genealogici.

In merito all'acquisto tra privati, non sono ammissibili spese sostenute per l'acquisto di riproduttori ceduti o tra allevatori legati da rapporto coniugale o parentale sino al secondo grado e da rapporti di cointeressenza.

E' fatto obbligo di mantenere nel proprio allevamento il capo oggetto dell'aiuto e con la destinazione produttiva per la quale l'aiuto è concesso per almeno tre anni dalla data di saldo del contributo, fatte salve cause di forza maggiore debitamente giustificate. Qualora venisse ceduto prima del termine si applica quanto previsto al successivo punto 11.

È ammesso l'acquisto di un solo riproduttore per azienda per ciascun anno del programma. L'impresa beneficiaria, pena la revoca dell'aiuto anche se già erogato, fatto salvo quanto disposto al **punto 11** con riferimento al mancato rispetto dell'obbligo del periodo di destinazione produttiva per cause di forza maggiore, deve:

- a) aver introdotto il capo acquistato in azienda entro la data di presentazione della domanda di aiuto;
- b) destinare il capo acquistato a centri aziendali situati sul territorio dell'Emilia-Romagna;
- c) non alienare il riproduttore;
- d) impiegare alla monta privata aziendale, mantenere in selezione ed in buone condizioni di allevamento il capo oggetto dell'aiuto;
- e) comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche allo stato di salute o alla presenza nel centro aziendale del capo oggetto dell'aiuto;
- f) rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al presente Programma.

## 7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE IMPRESE

Le imprese agricole in possesso delle condizioni e dei requisiti indicati al **punto 2**, che intendono accedere agli aiuti qui disciplinati presentano apposita domanda alla Regione Emilia-Romagna, Settore Organizzazioni di mercato, Qualità e Promozione - Area Settore Animale, esclusivamente attraverso il sistema informativo SIAG.

A questo scopo saranno disponibili due moduli distinti finalizzati a raccogliere le domande di aiuto per l'acquisto di riproduttori destinati rispettivamente agli allevamenti situati in zone svantaggiate e in zone NON svantaggiate.

Le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità:

- per tramite di un Caa e firma autografa sulla stampa cartacea prodotta da SIAG o firma digitale;
- tramite l'attivazione di una propria utenza (utenza internet) e la sottoscrizione della domanda con firma elettronica digitale o autenticazione forte con SPID/CIE/CNS,

durante le seguenti **finestre temporali di ciascuna annualità**:

- a decorrere dalla data di apertura dei moduli di domanda e fino al 31 marzo (1° finestra),
- dal 1° aprile al 30 giugno (2° finestra),
- dal 1° luglio al 30 settembre (3° finestra),
- dal 1° ottobre al 30 novembre (4° quarta e ultima finestra).

**Le domande presentate nel lasso di tempo che va dal 1° ottobre al 30 novembre verranno poste a pagamento nell'annualità successiva.**

Qualora le domande presentate saturino la dotazione finanziaria prima delle suddette scadenze, verrà disposta la chiusura del sistema informatico, al fine di evitare l'inserimento di ulteriori domande di sostegno che non potranno comunque essere finanziate.

Ogni successiva comunicazione e trasmissione documentale nell'ambito del procedimento sarà possibile esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Le domande di aiuto dovranno essere corredate della seguente documentazione allegata, da inserire obbligatoriamente in SIAG:

- Originali delle fatture elettroniche in formato xml, con indicazione del codice identificativo del capo acquistato e relativo importo di acquisto o eventuale

specifica prodotta sotto forma di autocertificazione dal fornitore ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000.

- La fattura elettronica dovrà riportare, pena l'inammissibilità della spesa, il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) E44D24000530007.
- Documentazione attestante il pagamento e la sua tracciabilità.
- Certificato rilasciato dall'Associazione / Ente selezionatore competente per razza e riconosciuto ufficialmente, che attesti l'appartenenza del soggetto al relativo Libro genealogico di razza, l'età e la categoria di pertinenza, indicando l'eventuale attestazione dell'abilitazione alla fecondazione artificiale.
- Copia del certificato sanitario rilasciato dall'ASL attestante lo stato di buona salute del capo.

Le domande presentate, non sottoscritte o non complete della documentazione di cui sopra, non sono ammissibili a finanziamento.

## **8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE,**

L'istruttoria sulle istanze pervenute è effettuata dall'Area "Settore animale" del Settore Organizzazioni di mercato Qualità e Promozione.

Le domande di aiuto presentate durante le finestre temporali indicate al precedente punto 7. potranno essere finanziate nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna annualità. L'istruttoria prenderà in esame tutte le domande regolarmente pervenute nel periodo di ciascuna finestra temporale.

L'ordine di trasmissione sarà determinato dalla data e dall'orario di presa in carico della domanda ai fini della protocollazione sul sistema documentale regionale (corrispondente alla chiusura dell'attività di protocollazione sul SIAG). Tale data e orario sono indicati nella ricevuta di protocollazione telematica rilasciata dal SIAG. Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire integralmente il fabbisogno espresso dalle domande pervenute durante la finestra temporale di riferimento il finanziamento avverrà secondo l'ordine di trasmissione delle domande di aiuto.

Nell'ambito dell'attività istruttoria delle domande di aiuto l'amministrazione regionale si riserva di chiedere, qualora non siano già depositati presso gli uffici ovvero non sia possibile l'accertamento d'ufficio, tutti i documenti ritenuti necessari, in funzione della natura del beneficiario e della tipologia di intervento, atti a comprovare fatti, stati e qualità dichiarati sulla domanda di aiuto.

Qualora l'istruttoria richieda eventuali integrazioni documentali, verrà assegnato il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione delle stesse, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà dichiarata inammissibile.

In caso di accertamento di false dichiarazioni rese per negligenza grave oppure nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà al rigetto dell'istanza di aiuto, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria. Secondo quanto stabilito dagli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Saranno considerati ammissibili all'aiuto esclusivamente i titoli di spesa sui quali sia stato apposto il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) E44D24000530007 e per i quali i pagamenti siano stati regolati esclusivamente con:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, completo di CRO o TRN o codice equivalente, con riferimento a ciascuna fattura presentata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario dell'aiuto è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. La ricevuta del bonifico deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. ..., fattura n. ..., del ..., della ditta ...). Nel caso in cui il bonifico non riporti i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. liberatoria del fornitore).
- b) Non sono ammissibili i pagamenti effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

## **9. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO**

Al fine di assicurare economicità all'azione amministrativa, l'istruttoria si conclude con provvedimenti cumulativi del Responsabile dell'Area settore animale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, di concessione o di diniego degli aiuti riferiti alle domande presentate nel periodo di ciascuna finestra temporale.-

Il termine del procedimento per l'adozione della determina di concessione è di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo al termine di ciascuna finestra temporale, così come definite al precedente punto 7. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Il termine del

procedimento per l'adozione della determina di liquidazione è di 15 giorni a decorrere dalla data di adozione della determina di concessione degli aiuti.

La concessione dell'aiuto e la sua liquidazione verrà effettuata previa verifica del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e dopo aver esperito gli adempimenti in materia di antimafia previsti dal d.lgs. 159 del 2011, in relazione all'importo del contributo da erogare.

Verrà verificato inoltre per ciascun richiedente, attraverso le informazioni presenti nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato", che l'aiuto concedibile trovi capienza nell'ambito del massimale stabilito dai Regolamenti unionali e, se del caso, l'aiuto concesso sarà decurtato dell'importo eccedente tale limite.

L'aiuto sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al beneficiario, riferibile alla coordinata (IBAN) indicata nella domanda di aiuto.

## **10. VERIFICHE E CONTROLLI**

L'amministrazione regionale potrà effettuare in ogni momento verifiche e controlli, anche in azienda circa il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi e vincoli fissati con il presente Programma, nella misura minima del 5% delle aziende finanziate.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca del contributo previo esperimento del contraddittorio con l'interessato.

## **11. REVOCHE E SANZIONI**

La revoca dell'aiuto concesso, anche se già erogato, sarà disposta con atto formale del Responsabile dell'Area Settore animale del Settore Organizzazioni di mercato, Qualità e Promozione secondo quanto previsto all'art. 9 della L.R. 15 novembre 2021, n. 15 e nei casi specificatamente previsti nel presente programma.

Ai sensi del predetto articolo di legge, nel caso in cui l'aiuto sia già stato erogato, la revoca comporta l'obbligo della restituzione della somma percepita, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa, ed esclusione da ogni provvidenza per un periodo massimo di 2 anni in materia di agricoltura a decorrere dalla data di adozione dell'atto di revoca nel caso il beneficiario abbia fornito dichiarazioni non veritiere.

**Mancato rispetto dell'obbligo di destinazione produttiva per cause di forza maggiore**

Qualora, nel corso del periodo obbligatorio di mantenimento della destinazione produttiva triennale, a seguito di eventi dovuti a cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: morte, infortunio, infertilità, epizootia), certificate dal veterinario aziendale competente o dalle autorità veterinarie, il beneficiario intenda sostituire il riproduttore oggetto di contributo, il nuovo riproduttore dovrà essere acquistato e debitamente registrato nella banca dati dell'anagrafe zootecnica entro il termine massimo di otto mesi a decorrere dalla data dell'evento.

In caso di mancata sostituzione del capo entro il termine stabilito, il Responsabile dell'Area "Settore animale" del Settore Organizzazioni di mercato, Qualità e Promozione, provvederà - ai sensi dell'art. art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 15 novembre 2021, n. 15, a disporre la revoca dell'aiuto concesso e al recupero degli importi erogati con interesse calcolato al tasso legale.

## **12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il titolare della Posizione di Elevata Qualificazione "Ambito lattiero-caseario, miglioramento genetico e riproduzione animale"

## **13. DISPOSIZIONI FINALI**

Eventuali ulteriori disposizioni tecniche e/o operative che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente Programma saranno definite con atto formale del Responsabile Area "Settore animale" del Settore Organizzazioni di mercato, Qualità e Promozione.

Per quanto non riportato nel presente Programma si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

**INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 1.**

**a) Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

**b) Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, Cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051- 527.5360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

**c) Il Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail [dpo@regione.emilia-romagna.it](mailto:dpo@regione.emilia-romagna.it) o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

**d) Responsabili del trattamento**

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità.

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".

Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

**e) Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

**f) Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Reg. (UE) n. 679/2016 non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: attività istruttorie e di controllo afferenti al procedimento di erogazione di aiuti nell'ambito del Programma operativo regionale triennale 2023-2026, per l'acquisto di riproduttori maschi della specie bovina da carne e/o a duplice attitudine ai sensi del Reg. UE 1408/2013 Aiuti de minimis.

**g) Destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali possono essere oggetto di comunicazione alle Prefetture competenti per territorio, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, e ai soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi di competenza o in adempimento di eventuali obblighi di legge, ai sensi dell'art. 12 del R.R. 2/2007; sono altresì oggetto di diffusione tramite pubblicazione nel Burert e nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 14 del Regolamento regionale n. 2/2007 e degli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.

**h) Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

- i)** Periodo di conservazione I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene, sino ad effettivo riconoscimento degli importi da parte delle strutture competenti.

**j) I suoi diritti**

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: a) di accesso ai dati personali; b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; c) di opporsi al trattamento; d) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

**k) Conferimento dei dati**

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di istruire la Sua domanda di aiuto.

Allegato 1

**Zone montane (elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi in zona montana)**

Si applica alle superfici agricole del territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE (zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) dell'ex Reg (UE) n. 1305/2013).

| codice ISTAT | P<br>R<br><br>O<br>V<br>. | COMU<br>NE            | delimitazio ne            |
|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
|              |                           |                       | P – parziale<br>T- totale |
| 8033004      | PC                        | BETTOLA               | T                         |
| 8033005      | PC                        | BOBBIO                | T                         |
| 8033015      | PC                        | CERIGNALE             | T                         |
| 8033016      | PC                        | COLI                  | T                         |
| 8033017      | PC                        | CORTE BRUGNATELLA     | T                         |
| 8033019      | PC                        | FARINI                | T                         |
| 8033020      | PC                        | FERRIERE              | T                         |
| 8033028      | PC                        | MORFASSO              | T                         |
| 8033030      | PC                        | OTTONE                | T                         |
| 8033038      | PC                        | RIVERGARO             | P                         |
| 8033043      | PC                        | TRAVO                 | P                         |
| 8033047      | PC                        | ZERBA                 | T                         |
| 8034001      | PR                        | ALBARETO              | T                         |
| 8034002      | PR                        | BARDI                 | T                         |
| 8034003      | PR                        | BEDONIA               | T                         |
| 8034004      | PR                        | BERCETO               | T                         |
| 8034005      | PR                        | BORE                  | T                         |
| 8034006      | PR                        | BORGO VAL DI TARO     | T                         |
| 8034008      | PR                        | CALESTANO             | T                         |
| 8034011      | PR                        | COMPIANO              | T                         |
| 8034012      | PR                        | CORNIGLIO             | T                         |
| 8034013      | P<br>R                    | FELINO                | P                         |
| 8034017      | P<br>R                    | FORNOVO DI TARO       | P                         |
| 8034018      | P<br>R                    | LANGHIRANO            | P                         |
| 8034019      | P<br>R                    | LESIGNANO DE' BAGNI   | P                         |
| 8034022      | P<br>R                    | MONCHIO DELLE CORTI   | T                         |
| 8034024      | P                         | NEVIANO DEGLI ARDUINI | T                         |

|         |        |  |   |
|---------|--------|--|---|
|         | R      |  |   |
| 8034026 | P<br>R | PALANZANO  | T |
| 8034028 | P<br>R | PELLEGRINO PARMENSE  | T |
| 8034031 | P<br>R | SALA BAGANZA   | P |
| 8034035 | P<br>R | SOLIGNANO  | T |
| 8034038 | P<br>R | TERENZO  | T |
| 8034039 | P<br>R | TIZZANO VAL PARMA  | T |
| 8034040 | P<br>R | TORNOLO  | T |
| 8034044 | P<br>R | VALMOZZOLA   | T |
| 8034045 | P<br>R | VARANO DE' MELEGARI  | T |
| 8034046 | P<br>R | VARSÌ  | T |
| 8035003 | R<br>E | BAISO  | T |
| 8035007 | R<br>E | BUSANA (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)   | T |
| 8035011 | R<br>E | CARPINETI  | T |
| 8035013 | R<br>E | CASINA   | T |
| 8035016 | R<br>E | CASTELNUOVO NE' MONTI  | T |
| 8035018 | R<br>E | CANOSSA  | T |
| 8035019 | R<br>E | COLLAGNA (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)   | T |
| 8035025 | R<br>E | LIGONCHIO (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)  | T |
| 8035031 | R<br>E | RAMISETO (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)   | T |
| 8035041 | R<br>E | TOANO  | T |
| 8035046 | R<br>E | VENTASSO (dal 1/1/2016 originato dalla fusione dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto) | T |
| 8035042 | R<br>E | VETTO  | T |
| 8035044 | R<br>E | VIANO  | T |
| 8035045 | R<br>E | VILLA MINOZZO  | T |
| 8036011 | M<br>O | FANANO   | T |
| 8036014 | M<br>O | FIUMALBO   | T |
| 8036016 | M<br>O | FRASSINORO   | T |
| 8036017 | M      | GUIGLIA  | T |

|         |        |   |   |
|---------|--------|---|---|
|         | O      |   |   |
| 8036018 | M<br>O | LAMA MOCOGNO  | T |
| 8036020 | M<br>O | MARANO SUL PANARO   | P |
| 8036024 | M<br>O | MONTECRETO  | T |
| 8036025 | M<br>O | MONTEFIORINO  | T |
| 8036026 | M<br>O | MONTESE   | T |
| 8036029 | M<br>O | PALAGANO  | T |
| 8036030 | M<br>O | PAVULLO NEL FRIGNANO  | T |
| 8036031 | M<br>O | PIEVEPELAGO   | T |
| 8036032 | M<br>O | POLINAGO  | T |
| 8036033 | M<br>O | PRIGNANO SULLA SECCHIA  | T |
| 8036035 | M<br>O | RIOLUNATO   | T |
| 8036042 | M<br>O | SERRAMAZZONI  | T |
| 8036043 | M<br>O | SESTOLA   | T |
| 8036047 | M<br>O | ZOCCA   | T |
| 8037062 | B<br>O | ALTO RENO TERME (dal 1/1/2016 originato dalla fusione dei comuni di Granaglione e Porretta Terme) | T |
| 8037007 | B<br>O | BORGO TOSSIGNANO  | T |
| 8037010 | B<br>O | CAMUGNANO   | T |
| 8037012 | B<br>O | CASALFIUMANESE  | T |
| 8037013 | B<br>O | CASTEL D'AIANO  | T |
| 8037014 | B<br>O | CASTEL DEL RIO  | T |
| 8037015 | B<br>O | CASTEL DI CASIO   | T |
| 8037020 | B<br>O | CASTEL SAN PIETRO TERME   | P |
| 8037022 | B<br>O | CASTIGLIONE DEI PEPOLI  | T |
| 8037026 | B<br>O | FONTANELICE   | T |
| 8037027 | B<br>O | GAGGIO MONTANO  | T |
| 8037029 | B<br>O | GRANAGLIONE (dal 1/1/2016 confluito nel comune Alto Reno Terme)                                   | T |
| 8037031 | B      | GRIZZANA MORANDI  | T |

|         |        |  |   |
|---------|--------|--|---|
|         | O      |  |   |
| 8037033 | B<br>O | LIZZANO IN BELVEDERE   | T |
| 8037034 | B<br>O | LOIANO   | T |
| 8037036 | B<br>O | MARZABOTTO   | T |
| 8037040 | B<br>O | MONGHIDORO   | T |
| 8037041 | B<br>O | MONTERENZIO  | T |
| 8037044 | B<br>O | MONZUNO  | T |
| 8037046 | B<br>O | OZZANO DELL'EMILIA   | P |
| 8037049 | B<br>O | PORRETTA TERME (dal 1/1/2016 confluito nel comune Alto Reno Terme)   | T |
| 8037051 | B<br>O | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO  | T |
| 8037054 | B<br>O | SAN LAZZARO DI SAVENA  | P |
| 8037058 | B<br>O | SAVIGNO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)   | T |
| 8037061 | B<br>O | VALSAMOGGIA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione di cinque comuni: Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno) | P |
| 8037059 | B<br>O | VERGATO  | T |
| 8039004 | R<br>A | BRISIGHELLA  | P |
| 8039005 | R<br>A | CASOLA VALSENI   | T |
| 8040001 | F<br>C | BAGNO DI ROMAGNA   | T |
| 8040007 | F<br>C | CESENA   | P |
| 8040014 | F<br>C | GALEATA  | T |
| 8040019 | F<br>C | MELDOLA  | P |
| 8040020 | F<br>C | MERCATO SARACENO   | T |
| 8040031 | F<br>C | PORTICO E SAN BENEDETTO  | T |
| 8040032 | F<br>C | PREDAPPIO  | P |
| 8040033 | F<br>C | PREMILCUORE  | T |
| 8040036 | F<br>C | ROCCA SAN CASCIANO   | T |

|         |        |  |   |
|---------|--------|--|---|
| 8040043 | F<br>C | SANTA SOFIA  | T |
| 8040044 | FC     | SARSINA  | T |
| 8040046 | FC     | SOGLIANO AL RUBICONE   | T |
| 8040049 | FC     | TREDOZIO   | T |
| 8040050 | FC     | VERGHERETO   | T |
| 8099019 | RN     | TORRIANA<br>(dal 1/1/2014 confluito nel comune di Poggio Torriana)                           | P |
| 8099020 | RN     | VERUCCHIO  | P |
| 8099021 | RN     | CASTELDELCI  | T |
| 8099022 | RN     | MAIOLO   | T |
| 8099030 | RN     | MONTECOPIOLO   | T |
| 8099023 | RN     | NOVAFELTRIA  | P |
| 8099024 | RN     | PENNABILLI   | T |
| 8099025 | RN     | SAN LEO  | T |
| 8099026 | RN     | SANT'AGATA FELTRIA   | T |
| 8099031 | RN     | SASSOFELTRIO   | T |
| 8099027 | RN     | TALAMELLO  | P |
| 8099028 | RN     | POGGIO TORRIANA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione dei comuni di Torriana e Poggio Berni) | P |

## Allegato 2

### **Elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi in zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane.**

Nella Regione Emilia-Romagna le zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane sono identificate dai DD.MM n.6277 dell'8 giugno 2020 e n.591685 dell'11 novembre 2021; sono individuate anche nell'Allegato 22 del P.S.R. 2014-2020.

Si riporta di seguito l'estratto dalla tabella n. 4 dell'Allegato 22 del P.S.R. 2014-2020 *"Revisione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane"*.

| CODICE ISTAT | PROV. | COMUNE   | Delimitazione parziale o totale |
|--------------|-------|--|---------------------------------|
| 8033001      | PC    | AGAZZANO   | T                               |
| 8033002      | PC    | ALSENO   | T                               |
| 8033049      | PC    | ALTA VAL TIDONE (dal 01/01/2018 originato dalla fusione dei comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara)   | T                               |
| 8033009      | PC    | CAMINATA (dal 01/01/2018 confluito nel comune di Alta Val Tidone)  | T                               |
| 8033025      | PC    | GROPPARELLO  | T                               |
| 8033026      | PC    | LUGAGNANO VAL D'ARDA   | T                               |
| 8033029      | PC    | NIBBIANO (dal 01/01/2018 confluito nel comune di Alta Val Tidone)  | T                               |
| 8033031      | PC    | PECORARA (dal 01/01/2018 confluito nel comune di Alta Val Tidone)  | T                               |
| 8033033      | PC    | PIANELLO VAL TIDONE  | T                               |
| 8033034      | PC    | PIOZZANO   | T                               |
| 8033036      | PC    | PONTE DELL'OLIO  | T                               |
| 8033043      | PC    | TRAVO  | P                               |
| 8033044      | PC    | VERNASCA   | T                               |
| 8033045      | PC    | VIGOLZONE  | T                               |
| 8034017      | PR    | FORNOVO DI TARO  | P                               |
| 8034018      | PR    | LANGHIRANO   | P                               |
| 8034020      | PR    | MEDESANO   | T                               |
| 8034029      | PR    | POLESINE PARMENSE (dal 01/01/2016 confluito nel comune di Polesine Zibello)  | T                               |
| 8034050      | PR    | POLESINE ZIBELLO (dal 01/01/2016 originato dalla fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello – solo i terreni ricadenti nel territorio dell'ex Comune di Polesine Parmense sono compresi in area svantaggiata) | P                               |
| 8034031      | PR    | SALA BAGANZA   | P                               |
| 8034032      | PR    | SALSOMAGGIORE TERME  | T                               |
| 8034042      | PR    | TRAVERSETOLO   | T                               |

|         |    |  |   |
|---------|----|--|---|
| 8035001 | RE | ALBINEA  | T |
| 8035014 | RE | CASTELLARANO   | T |
| 8035030 | RE | QUATTRO CASTELLA   | T |
| 8035043 | RE | VEZZANO SUL CROSTOLO   | T |
| 8036013 | MO | FIORANO MODENESE   | T |
| 8036019 | MO | MARANELLO  | T |
| 8036040 | MO | SASSUOLO   | T |
| 8037011 | BO | CASALECCHIO DI RENO  | T |
| 8037004 | BO | BAZZANO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)   | P |
| 8037018 | BO | CASTELLO DI SERRAVALLE (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)  | P |
| 8037020 | BO | CASTEL SAN PIETRO TERME  | P |
| 8037023 | BO | CREPELLANO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)  | P |
| 8037037 | BO | MEDICINA   | T |
| 8037042 | BO | MONTE SAN PIETRO   | T |
| 8037043 | BO | MONTEVEGLIO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)   | P |
| 8037046 | BO | OZZANO DELL'EMILIA   | P |
| 8037047 | BO | PIANORO  | T |
| 8037054 | BO | SAN LAZZARO DI SAVENA  | P |
| 8037057 | BO | SASSO MARCONI  | T |
| 8037061 | BO | VALSAMOGGIA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione di cinque comuni: Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno) | P |
| 8038003 | FE | BONDENO  | T |
| 8038007 | FE | COPPARO  | T |
| 8038008 | FE | FERRARA  | T |
| 8038009 | FE | FORMIGNANA (dal 1/1/2019 confluito nel comune di Tresignana)   | T |
| 8038010 | FE | JOLANDA DI SAVOIA  | T |
| 8038012 | FE | MASI TORELLO   | T |
| 8038017 | FE | OSTELLATO  | T |
| 8038019 | FE | PORTOMAGGIORE  | T |
| 8038024 | FE | TRESIGALLO (dal 1/1/2019 confluito nel comune di Tresignana)   | T |
| 8038030 | FE | TRESIGNANA (dal 1/1/2019 originato dalla fusione dei comuni di Formignana e Tresigallo)  | T |
| 8038027 | FE | FISCAGLIA  | T |
| 8039007 | RA | CERVIA   | T |
| 8040004 | FC | BORGHI   | T |
| 8040009 | FC | CIVITELLA DI ROMAGNA   | T |
| 8040011 | FC | DOVADOLA   | T |
| 8040019 | FC | MELDOLA  | P |

|         |    |   |   |
|---------|----|---|---|
| 8040022 | FC | MODIGLIANA  | T |
| 8040032 | FC | PREDAPPIO   | P |
| 8040037 | FC | RONCOFREDDO   | T |
| 8099004 | RN | GEMMANO   | T |
| 8099006 | RN | MONDAINO  | T |
| 8099008 | RN | MONTEFIORE CONCA  | T |
| 8099009 | RN | MONTEGRIDOLFO   | T |
| 8099010 | RN | MONTESCUDO (dal 1/1/16 confluito nel comune di Montescudo Monte Colombo)  | T |
| 8099029 | RN | MONTESCUDO-MONTE COLOMBO (dal 1/1/16 originato dalla fusione di Montescudo e Monte Colombo – Monte Colombo non comprende aree svantaggiate)                   | P |
| 8099011 | RN | MORCIANO DI ROMAGNA   | T |
| 8099015 | RN | SALUDECIO   | T |
| 8099020 | RN | VERUCCHIO   | P |
| 8099023 | RN | NOVAFELTRIA   | P |
| 8099019 | RN | TORRIANA (dal 01/01/2014 confluito nel comune di Poggio Torriana)   | P |
| 8099028 | RN | POGGIO TORRIANA (dal 01/01/2014 originato dalla fusione di Poggio Berni e Torriana – parzialmente svantaggiato solo il territorio dell'ex comune di Torriana) | P |

T - Territorio comunale interamente svantaggiato (Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane)

P - Territorio comunale parzialmente svantaggiato (Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi  
GIUNTA REGIONALE

Renzo Armuzzi, Responsabile di SETTORE ORGANIZZAZIONI DI MERCATO, QUALITÀ E PROMOZIONE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/57

IN FEDE

Renzo Armuzzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi  
GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/57

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 152 del 03/02/2025

Seduta Num. 6

OMISSIS

---

Il Segretario

Colla Vincenzo

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi